



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 3225 / 2015

Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN

**Oggetto: DETERMINA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DITTA TRONCHIN S.R.L.  
VIA CANALETTO N. 38 SCORZE' VE**

Il dirigente

**Visti:**

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
- iii. l’art. 184-ter c. 3 che detta norme in materia di recupero dei rifiuti.
- iv. il D.Lgs. 14.03.2014 n. 49 disciplina l’ ”Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
- v. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- vi. la L.R. n. 20/2007 con la quale la Regione del Veneto ha ribadito l’attribuzione alle Province, ai sensi della vigente L.R. 3/2000, delle competenze in materia di gestione dei rifiuti;
- vii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- viii. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ix. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
  - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
  - al comma 89, tra l’altro, stabilisce che le funzioni che nell’ambito del processo di riordino sono trasferite dalle Province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante, ad oggi non ancora realizzatosi per quanto concerne il presente provvedimento;
- x. Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l’elaborato D dell’Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non isonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti”;

- xi. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- xii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xiii. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- xiv. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 che ha definito delle "Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione".
- xv. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005, con cui sono stati stabiliti i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;
- xvi. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

**visti:**

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo Statuto provinciale e, in particolare, l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

**premesse:**

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
  - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
  - b. la dott. Massimo Gattolin come responsabile del procedimento;
  - c. il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;

**Visto che:**

- i. con determinazione provinciale n. 41245 del 15.05.2011 è stato approvato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 25 della L.R. 3/2000, il progetto presentato dalla ditta Tronchin srl con sede legale in via barche 53/2° piano Mirano VE, per la realizzazione di un impianto di recupero consistente in compostaggio verde e ramaglie, da realizzarsi nel comune di Scorzè (VE), in via Canaletto 18;
- ii. con determinazione provinciale n. 17675 del 25.02.2013 è stato autorizzato l'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000;
- iii. che con determina prot. 56271 del 20.06.2013 sono state autorizzate alcune modifiche non sostanziali dell'impianto;
- iv. con prot. 64400 del 31.07.2015 la Ditta ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione vigente, consistente in: aumento della potenzialità dei rifiuti in entrata, riduzione dei cumuli mediante aumento degli stessi senza modifica dei quantitativi autorizzati, spostamento dell'area di deposito dei rifiuti prodotti dal trattamento,
- v. con prot. n. 88114 - del 27.10.2015 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e smi;
- vi. Con nota prot. 88970 del 29.10.2015 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per il presente provvedimento, di cui alla comunicazione prot. 88114 - del 27.10.2015

vii. con numeri di serie 01130772790892 e 01130772790881 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per l'istanza e per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013;

**Considerato che:**

- i. L'impianto non ricade in area di vincolo assoluto, e le modifiche richieste non contrastano e non rientrano con quanto è stato richiesto parere alla Regione Veneto con nota prot. n. 66022 del 6/08/2015
- ii. È possibile accogliere l'istanza presentata con prot. 64400 del 31.07.2015 per le motivazioni sopra esposte;

**Dato atto che** il termine della conclusione del procedimento pari a n. 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 29.10.2015, risulta rispettato.

**Ritenuto che**, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta con prot 64400 del 31.07.2015 all'autorizzazione prot. 17675 del 25.02.2013 in quanto le modifiche richieste non contrastano e non rientrano con quanto è stato richiesto parere alla Regione Veneto con nota prot. n. 66022 del 6/08/2015.

**Ritenuto** di unificare nella presente determina, che contiene le modifiche richieste con istanza acquisita al prot. 64400 del 31.07.2015 e , anche le prescrizioni gestionali dei precedenti provvedimenti prot. n. 17675 del 25.02.2013 e 56271 del 20.06.2013 che sono pertanto integralmente recepite nel presente atto, per consentire una maggiore chiarezza di lettura del provvedimento autorizzativo dell'esercizio dell'impianto.

**DETERMINA**

- 1) Il punto 1) del provvedimento prot . n. 17675 del 25.02.2013 è revocato e sostituito dal presente punto:  
E' autorizzato l'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, dell'impianto di recupero di rifiuti verdi e ramaglie della Ditta **Tronchin S.r.l. (P.IVA 03825270279)**, in comune di Scorzè via Canaletto n. 38 per lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
  - **R13** - messa in riserva dei rifiuti in ingresso, finalizzata all'operazione di recupero seguente;
  - **R3** - cernita e selezione con separazione dei rifiuti estranei e della frazione lignea grossolana con diametro > 15 cm e compostaggio aerobico in discontinuo della frazione verde più umida e di quella lignea con diametro < 15 cm, finalizzato alla formazione di ammendante compostato verde;
  - **R13/D15** - stoccaggio dei rifiuti prodotti dalla cernita e selezione da inviare ad idonei impianti di recupero o smaltimento,

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina che ne costituisce parte integrante e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento per le seguenti tipologie di rifiuti in ingresso:

CER	DESCRIZIONE
020103	Scarti di tessuti vegetali
030101	scarti di corteccia e sughero
030301	scarti di corteccia e legno
200201	rifiuti biodegradabili

- 2) **Entro 30 giorni** dal ritiro del presente atto, dovrà essere presentata appendice alla fideiussione prestata, in recepimento del presente provvedimento, conformemente al facsimile consegnato unitamente al presente provvedimento. L'appendice andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Provincia di Venezia, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.
- 3) Il presente provvedimento ha validità **fino al 14.06.2021** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza.
- 4) Il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso stoccabili presso l'impianto è pari a **300 tonnellate** provvedendo nel periodo estivo (1 maggio – 30 settembre) nell'avvio a trattamento delle frazioni verdi che possono subire più velocemente processi di degradazione.
- 5) La potenzialità massima di trattamento non deve essere superiore alle **30 tonnellate/giorno e 8994 tonnellate/anno**, al netto dei sovralli riutilizzati nel processo.

- 6) I rifiuti prodotti dall'attività di recupero della ditta e stoccati nelle aree appositamente dedicate e individuate nella planimetria, sono riportati nella seguente tabella:

CER	DESCRIZIONE
191201	carta e cartone
191202	metalli ferrosi
191203	metalli non ferrosi
191204	plastica e gomma
191205	vetro
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206, inclusa la frazione con diametro > 15cm
191208	prodotti tessili
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211

per un quantitativo massimo stoccabile **(R13\D15) di 100 tonnellate** e comunque rientrante nei quantitativi di cui al precedente punto 4).

Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco precedente, potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo di cui al presente articolo, dando comunicazione alla Provincia a mezzo fax entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.

- 7) I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti conferiti in impianto non dovranno superare i 180 giorni; in ogni caso i rifiuti conferiti in impianto che dovessero risultare particolarmente putrescibili dovranno essere avviati al trattamento nel minor tempo possibile e non dovranno dare origine ad emissioni maleodoranti; per i rifiuti prodotti, i tempi di stoccaggio di ogni singola partita non dovranno superare i 365 giorni e nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine per rifiuti destinati a recupero, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Provincia, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
- 8) La ditta dovrà verificare ogni anno e prima dell'avvio di una nuova campagna di raccolta del rifiuto destinato al compostaggio, l'integrità della pavimentazione dell'impianto. Di tale operazione dovrà essere tenuta traccia nel quaderno di manutenzione sotto riportato.
- 9) Il contenuto di materiali ligneo cellulósici nella miscela di partenza deve essere almeno pari al 30% in peso del totale compresi i sovralli riutilizzati a inizio processo. I sovralli non possono superare il 50% della frazione verde e devono essere preventivamente puliti da residui plastici tramite idoneo trattamento.
- 10) Il processo dovrà essere monitorato attraverso i seguenti controlli in base alla D.G.R.V. 568/05:
- i. controllo semestrale dei rifiuti in entrata (nella messa in riserva prima della lavorazione) per la verifica del rispetto della Tabella A della DGRV 568/05;
  - ii. controllo trimestrale dei rifiuti in entrata relativamente ai metalli pesanti per la verifica del rispetto della Tabella A della DGRV 568/05, per i produttori che dichiarano in fase di omologa rifiuto la provenienza degli stessi da strade o zone ad intenso traffico;
  - iii. registrazione dei parametri di processo relativi ai cumuli in fase di bioossidazione (T, n. rivoltamenti) per ogni lotto, ogni 3 giorni;
  - iv. registrazione dei parametri di processo relativi ai cumuli in fase di maturazione (T, n. rivoltamenti) per ogni lotto, il primo mese con cadenza settimanale, dopo il primo mese ogni 20 giorni;
  - v. controllo semestrale della stabilità biologica del materiale in compostaggio a fine bioossidazione (IRD) con riferimento alla tabella G della DGRV 568/05, per ogni lotto; da effettuarsi almeno dopo 45 giorni di maturazione e prima della vagliatura;
  - vi. controlli sul processo propriamente detto, per l'identificazione e la rintracciabilità dei singoli lotti di produzione, a partire dal conferimento e durante tutte le fasi di produzione e consegna, mediante l'utilizzo di cartellonistica, al fine di risalire ai dati relativi al processo previsti dal PGQA;
  - vii. controllo semestrale e comunque ad ogni lotto in uscita dall'impianto del prodotto finito (ACV) con riferimento anche all'allegato 2 del D.Lgs 75/2010; in caso di rilevamento di un superamento, dovrà essere data comunicazione a questa Amministrazione.
  - viii. controllo sulla gestione di eventuali lotti non conformi come da par. 4 Allegato C della DGRV 568/05, con obbligo di comunicazione e presentazione dei certificati analitici all'Osservatorio Suolo e Rifiuti del Dipartimento Provinciale di Treviso dell'ARPAV.

- 11) In caso di rilevamento di basse temperature nelle fasi di bioossidazione e/o maturazione il processo dovrà essere riattivato mediante rivoltamento per ossigenare il materiale; in caso di materiale troppo secco si dovrà inoltre provvedere all'irrigazione dei cumuli.
- 12) I singoli lotti di produzione del compost dovranno essere identificati e rintracciabili a partire dal conferimento delle matrici organiche e durante tutte le fasi di produzione e consegna. Per ognuno dei lotti dovranno essere registrati:
  - i. la data di allestimento;
  - ii. la matrice organica di partenza;
  - iii. la percentuale di matrice organica nella miscela;
  - iv. i tempi e la temperatura di processo;
  - v. le quantità di prodotto ottenuto.
- 13) L'ammendante compostato verde prodotto dall'Azienda dovrà rispettare gli standard agronomici, merceologici ed ambientali previsti dal d.lgs. 75/2010 e i limiti di accettabilità indicati nella Tabella B della D.G.R.V. n. 568 del 25.02.2005.
- 14) L'eventuale miscelazione del compost con altri ammendanti e/o fertilizzanti organici deve essere effettuata in una fase successiva alla produzione dell'ammendante compostato verde, il quale deve essere sempre individuabile grazie a idonea indicazione e i concimi eventualmente miscelati devono rispettare i parametri previsti dal D.Lgs. 75/2010.
- 15) E' fatto carico all'Azienda di accertare che:
  - i fornitori soddisfino i requisiti richiesti per i materiali da trattare in modo da assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti per la qualità del compost;
  - i documenti di approvvigionamento (contratti, capitolati di fornitura, ordini) contengano le informazioni che descrivano chiaramente la matrice organica conferita, indicandone tipologia e quantità e (se richieste dall'impianto) analisi e metodologie di produzione, nonché criteri di accettazione.
- 16) I rifiuti prodotti dall'attività, identificati da codice a specchio, dovranno essere sottoposti a caratterizzazione analitica riferita a ciascun lotto di produzione.
- 17) Sia il campionamento che le analisi sui rifiuti e sulle materie prime secondarie ottenute devono essere eseguiti da un laboratorio accreditato.
- 18) Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.
- 19) I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti, dalle materie prime secondarie e dalle materie prime presenti nell'impianto. In particolare dovranno essere mantenuti distinti i rifiuti in uscita identificati dal CER 191212 destinati a recupero rispetto a quelli del medesimo CER destinati a smaltimento, e i rifiuti identificati dal CER 191207 costituito dalla frazione con diametro maggiore di 15 cm rispetto a quelli del medesimo CER costituiti da legno trattato e/o impregnato eventualmente rinvenuti nei rifiuti in ingresso. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
- 20) L'altezza massima dei cumuli deve essere pari a 3 metri e comunque non deve dare origine a dispersioni in caso di vento.
- 21) La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
- 22) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- 23) La messa in riserva dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuata all'interno di silos coperto realizzato mediante barriere prefabbricate mobili e telo di copertura, distinti per codice CER e tipologia.
- 24) I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati.
- 25) I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.

### **Autorizzazione allo scarico**

- 26) La ditta in oggetto con impianto in comune di Scorzé - località Gardigiano in Via Canaletto n. 38 è autorizzata - a norma del combinato disposto degli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come successivamente modificata e integrata - all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia

limitatamente a un'altezza complessiva pari a circa 13 mm uniformemente distribuiti sull'area impermeabilizzata dell'impianto di recupero.

- 27) L'autorizzazione di cui all'articolo precedente costituisce autorizzazione all'attivazione dello scarico proveniente dall'impianto di trattamento delle acque di cui allo stesso articolo per una portata massima pari a 10 l/s nel fossato privato di proprietà prospiciente l'insediamento di Via Canaletto n. 38 a norma dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 - come successivamente modificata e integrata - e dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 28) Le acque provenienti dallo scarico di cui al punto 27) devono rispettare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999 in corrispondenza del pozzetto di prelievo posto immediatamente a valle della vasca denominata V4 nella planimetria - allegato 2 del gennaio 2011 - allegata al progetto presentato.
- 29) Deve essere rispettato quanto previsto nel piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione, di cui al provvedimento provinciale n. 41245 del 15.05.11, art. 27, comprendente le seguenti modalità di gestione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia:
1. l'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento durante il suo funzionamento deve essere seguito puntualmente e continuativamente da un operatore anche nei periodi in cui non si verificano eventi meteorici; deve essere eseguito almeno una volta al giorno un controllo sull'impianto e una verifica sul *Program Logic Controller* - PLC per assicurarsi che tutte le apparecchiature funzionino correttamente; l'impianto deve essere controllato funzionalmente e messo a punto quotidianamente;
  2. deve essere effettuata la manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dell'impianto comprensiva della sostituzione di eventuali parti di ricambio in conformità al Manuale d'uso fornito con l'impianto di trattamento e secondo le indicazioni impartite dal Servizio di Assistenza Tecnica della Società fornitrice;
  3. ogni intervento di controllo/manutenzione effettuato comprensivo dei controlli di gestione dell'impianto deve essere riportato su un apposito "libro giornale" - secondo il modello allegato all'integrazione al progetto presentata dalla Società - con la funzione di raccogliere giorno per giorno - a partire dal momento dell'ultimazione delle opere - tutte le informazioni necessarie alla prevenzione e all'eventuale risoluzione di qualsiasi problema inerente il funzionamento dell'impianto di trattamento;
  4. la continua funzionalità del trattamento dovrà essere verificata mediante analisi chimiche da effettuarsi periodicamente nelle varie sezioni impiantistiche con particolare riferimento all'analisi delle acque inviate allo scarico al fine di poter intervenire su ogni eventuale anomalia riscontrata;
  5. i reagenti utilizzati nell'impianto devono essere stoccati all'interno di un apposito locale tecnico o al coperto su piazzola impermeabile;
  6. presso l'impianto devono essere presenti materiali assorbenti (segatura, panne, cuscinetti adsorbioil, etc.) contro eventuali spanti accidentali sui piazzali ove possano verificarsi sversamenti o sversamenti di materiali anche non pericolosi;
  7. nell'eventuale blocco dell'impianto di trattamento acque le stesse non potranno essere scaricate; esse dovranno essere stoccate e smaltite tramite Ditte autorizzate in impianti idonei e autorizzati;
  8. deve essere installato prima dell'avvio all'esercizio dell'impianto un gruppo elettrogeno di riserva di potenza adeguata alle necessità di funzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche connesse all'impianto di trattamento delle acque reflue.
- 30) Devono essere rispettate le prescrizioni e le indicazioni di cui alla nota del Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive" prot. n. 2788-3959/DS/VV/DD del 4.10.2010 - "Revisione del parere idraulico" con le relative prescrizioni richiamata in premessa.
- 31) Il riutilizzo delle acque antincendio e di bagnatura dei cumuli derivanti dal trattamento di tipo biologico non è soggetto ad autorizzazione ma le acque stesse devono rispettare i limiti di emissione di cui alla colonna "scarico in acque superficiali" della tabella 1 dell'allegato B alle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque.
- 32) Deve essere installato sulla tubazione di scarico dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia - a monte del pozzetto d'ispezione - un contatore/totalizzatore di portata delle acque scaricate; entro il 31 gennaio di ogni anno devono essere registrati sul "libro - giornale" di cui paragrafo 3. del punto 27) i volumi complessivi scaricati nell'anno solare precedente.
- 33) Devono essere installati due pozzetti di campionamento posti a valle dello scarico dell'impianto e a quello del *by-pass* delle acque di seconda pioggia, forniti di idonea chiusura e provvisti di un apposito salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso a ciascun pozzetto atto a consentire il campionamento delle acque

in uscita dall'impianto di trattamento e dal *by - pass* delle acque di seconda pioggia e a evitare il ristagno delle stesse sul fondo.

- 34) I risultati analitici ottenuti nei controlli periodici previsti dal piano di cui al punto 30) e con le analisi periodiche di cui al successivo punto 38) devono essere tempestivamente annotate nel "libro giornale" di cui al paragrafo 3. del punto. 30) che deve essere sottoscritto in ogni pagina dal Tecnico responsabile dell'impianto o da un suo incaricato, conservato presso l'impianto stesso e tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.
- 35) La Società deve adottare e tenere aggiornato il "libro giornale" di cui al punto 3. del piano di cui al precedente al punto 30) per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dell'impianto (a eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento) compresi gli interventi sul sistema di controllo *on line* e, in particolare, sulla taratura degli strumenti e delle relative sonde; il "libro giornale" non è soggetto a vidimazione e deve essere tenuto presso la sede dell'impianto e a disposizione delle autorità preposte.
- 36) Deve essere installato ai fini del controllo dell'intero processo e di ciascuna fase dello stesso un sistema di sensori di livello collegati a un *Program Logic Controller* - PLC centrale per la gestione dei sensori stessi, della pompa di alimentazione (MP1), delle soffianti (PS1, PS2 e PS3), del *mixer* (MX), della pompa di scarico (MP4), della linea di dosaggio nutrienti (MP2); il sistema di misurazione in continuo dei parametri su indicati deve prevedere che le disfunzioni che possono dare origine a uno stato di guasto o di malfunzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche (strumenti di controllo *on line*, protezioni termiche, mancanza di tensione, etc.) siano registrate localmente e contestualmente trasmesse come messaggio di allarme (SMS) su telefoni attivi per reperibilità di pronto intervento su tutte le ventiquattrore: esso deve essere attivo in continuo e collegato al PLC.
- 37) Ogni 120 (centoventi) giorni dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento e, qualora attivo, delle acque scaricate dal *by-pass* delle acque di seconda pioggia (oltre i 13 mm di precipitazione uniformemente distribuita sull'impianto) su un campione prelevato da personale del laboratorio stesso, mediante il metodo medio composito di durata commisurata a quella degli scarichi - utilizzando un campionatore automatico condizionato che consenta di mantenere la temperatura delle aliquote prelevate a una temperatura compresa fra 0 °C e 4 °C - dai pozzetti di campionamento posti prima degli scarichi stessi con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, BOD<sub>5</sub>, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto totale, fosfati, fosforo totale, solidi sospesi totali e idrocarburi totali; le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999; i verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al su citato "libro giornale" per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data.
- 38) A seguito di un ampliamento e/o di una ristrutturazione dell'impianto di recupero da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle eventualmente autorizzate la Società è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica; nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse la Società deve darne comunicazione alla Provincia che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo idrico ricettore e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- 39) Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
- 40) L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
- 41) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 42) La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.

- 43) L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 44) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005.
- 45) Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005 resa dall'interessato.
- 46) Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti con deliberazione del Consiglio della Provincia di Venezia 20 aprile 2006, n. 31.
- 47) Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006, n. 2005/00097 di verb. del 22.12.2005, come integrata con deliberazione n. 2006/00004 di verb. del 12.01.2006.
- 48) Dovrà essere comunicata, via fax, entro 48 ore a questa Provincia ed alla Provincia di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- 49) Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità.
- 50) Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 51) Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" relativa ai rifiuti in ingresso all'impianto.
- 52) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 53) La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 54) La ditta dovrà provvedere alla bagnatura del fondo stradale al fine di evitare la diffusione di polveri provenienti dal transito dei veicoli durante il percorso della strada di accesso all'impianto;
- 55) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente e il ripristino del sito in conformità alla destinazione d'uso.
- 56) E' fatto obbligo alla ditta di rispettare, inoltre, le seguenti prescrizioni:
  - a. dovrà essere lasciata indenne la Provincia di Venezia da qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'attività di gestione di rifiuti dell'impianto;
  - b. dovranno essere rispettati e/o indennizzati i diritti e gli interessi in qualunque modo preesistenti o acquisiti da soggetti pubblici o privati nell'area interessata.
- 57) Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite fax, a questa amministrazione, nonché al Comune di Scorzè (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- 58) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 59) Entro 60 giorni** il PGQA di cui alla nota acquisita al prot. n. 8808 del 12.02.2009, dovrà essere aggiornato con una procedura di gestione di eventuali rinvenimenti occasionali di legno impregnato e/o trattato nel rifiuto in ingresso all'impianto, prevedendo la trasmissione alla Provincia di Venezia di una relazione annuale sui rinvenimenti e le loro provenienze.
- 60) L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

- 61) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti.
- 62) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- 63) Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Tronchin srl e trasmesso al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di Scorzè, all'ULSS. n. 13, all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso e all'AATO Venezia Ambiente.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente